



Gruppo Consiliare
Regione Lazio



Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Daniele Leodori

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Situazione delle risorse economiche erogate dai Gestori del Servizio Idrico integrato (S.I.I.) ai Consorzi di Bonifica per la manutenzione del reticolo idraulico delle aree urbane ricadenti nei comprensori di bonifica del Lazio, come normato dall'articolo 36 della Legge Regionale n. 53/1998

PREMESSO CHE

- Con la legge regionale 11 dicembre 1998 n.53, la Regione Lazio ha disciplinato il riordino delle funzioni amministrative e un nuovo sistema operativo in materia di difesa del suolo, in cui i Consorzi di bonifica sono stati collocati con compiti specifici e ben definiti;
- Nel territorio regionale del Lazio sono stati individuati sei Comprensori di bonifica, ulteriormente suddivisi in dieci Consorzi di bonifica, che mantengono competenze sulle opere pubbliche inerenti la difesa del suolo, la bonifica idraulica e la distribuzione irrigua. In questo quadro, i Consorzi di bonifica svolgono sul territorio un'importante attività di manutenzione dei corsi d'acqua.
- I dieci Consorzi sono i seguenti:
 1. Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore (Provincia di Viterbo)
 2. Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca (Provincia di Viterbo)
 3. Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano (Provincia di Roma)
 4. Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare (Provincia di Roma)
 5. Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino (Provincia di Latina)
 6. Consorzio di Bonifica sud Pontino (Provincia di Latina)
 7. Consorzio della Bonifica Reatina (Provincia di Rieti)
 8. Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni (Provincia di Frosinone)
 9. Consorzio di Bonifica della Conca di Sora (Provincia di Frosinone)
 10. Consorzio di bonifica della Valle del Liri (Provincia di Frosinone);

CONSIDERATO CHE

- L'articolo 36 della legge regionale 53/1998 ha introdotto un aspetto dirimente per la manutenzione del reticolo di bonifica nelle aree urbanizzate, definendo il rapporto fra i Consorzi di Bonifica nelle aree urbanizzate e le Autorità d'Ambito del Servizio idrico integrato. Nelle aree urbane infatti, i proprietari degli immobili facenti parte dei comprensori di bonifica, essendo soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, sono stati esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

- Per riuscire a garantire comunque le funzioni di manutenzione del reticolo idrografico di bonifica all'interno delle aree urbane, la legge regionale 53/1998 ha stabilito che i Consorzi di Bonifica interessati debbano stipulare con le Autorità d'Ambito del Servizio idrico integrato, normate dalla Legge Regionale 6/1996, apposite convenzioni regolanti il canone che il Gestore del Servizio idrico integrato deve erogare a favore dei Consorzi per eseguire la manutenzione, canone il cui onere deriva appunto dalla tariffa per il Servizio idrico integrato;
- La Giunta Regionale del Lazio, con Deliberazione n. 3689 del 25 giugno 1999, aveva approvato la "convenzione tipo" per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del Servizio idrico integrato, i cui canoni di erogazione sono stati calcolati, imponendo che il costo per la manutenzione dei canali in prossimità dei centri abitati fosse interamente a carico del S.I.I., in modo da far coincidere il costo della manutenzione fornito dal Consorzio sull'intero canale con l'importo della contribuzione;

TENUTO CONTO CHE

- La formulazione relativa all'esenzione dal pagamento del contributo di bonifica per i proprietari degli immobili in aree urbane ricadenti nei comprensori di bonifica, in quanto soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il Servizio di pubblica fognatura, riportata nell'articolo 36 della legge 53/1998 e le modalità di pagamento dei canoni per la manutenzione, stabiliti con la D.G.R. n. 3689 del 25 giugno 1999, hanno generato una serie di successivi problemi interpretativi e diversi contenziosi fra le Autorità d'Ambito del Servizio idrico integrato e i Consorzi di Bonifica, non del tutto ancora risolti;
- Il parere del Co.Vi.R.I. (Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche) prot. n. 737 del 15 novembre 2007, ha chiarito che le acque meteoriche non sono di competenza del Servizio idrico integrato, in quanto la tariffa pagata dagli utenti per lo smaltimento delle acque reflue, a norma dell'art. 155 comma 4 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, fa riferimento alla sola acqua fornita dal Gestore del S.I.I.;
- Il contributo del Gestore per la manutenzione del reticolo di bonifica è, pertanto, esclusivamente dovuto per la portata di acqua effettivamente scaricata nei canali dagli impianti di trattamento, come normato ai sensi del comma 3 dell'art. 166 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- Vi è stato un ulteriore parere del Co.Vi.R.I. del 5 febbraio 2009 "Contributo ai Consorzi di Bonifica" che riporta testualmente: *"Poiché, come più volte manifestato da questo Comitato, il servizio di smaltimento delle acque meteoriche non può essere imputato sulla tariffa del S.I.I., è evidente che, ai fini della determinazione del contributo da corrispondere ai Consorzi, il gestore dovrà distinguere, dalla quantità di acqua globalmente scaricata, la parte relativa alle acque meteoriche, che dovrà essere imputata alla fiscalità generale degli enti locali Consorziati nell'ATO di riferimento, da quella proveniente dal servizio idrico integrato che, viceversa, dovrà essere imputata sulla relativa tariffa"*;



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

TENUTO QUINDI CONTO CHE

- Le numerose riserve di carattere normativo hanno indotto le Autorità d'Ambito a definire una nuova metodologia di calcolo per il canone relativo alle manutenzioni eseguite dal Consorzio sui canali nelle aree urbane, rispetto a quanto definito nella D.G.R. n. 3689 del 25 giugno 1999;
- Il nuovo metodo prevede essere a carico del S.I.I. la sola manutenzione dei canali a valle dello scarico degli impianti di depurazione fino al mare in maniera proporzionale alla portata di competenza del S.I.I.;
- La nuova metodologia di calcolo del canone proposta dalle Autorità d'Ambito e i conseguenti contenziosi aperti fra i Gestori del S.I.I. e i Consorzi di Bonifica hanno generato una riduzione delle risorse erogate per la manutenzione dei corsi d'acqua delle aree urbane ricadenti nei comprensori rendendo, di fatto, inadeguato il livello manutentivo dell'officiosità del reticolo idraulico;
- Nei bilanci dei Consorzi di Bonifica del Lazio il contributo per la manutenzione dei canali presenti nelle aree urbanizzate erogato dal Gestore del Servizio idrico integrato, incide per meno del 40% del parco finanziamenti, a fronte di una necessità di intervento manutentivo molto superiore, essendo aree a forte impatto antropico;
- Appare evidente che sia proprio l'esenzione dal pagamento del contributo di bonifica per i proprietari degli immobili delle aree urbane ricadenti nei Comprensori di bonifica, riportata nell'articolo 36 della legge 53/1998, ad essere all'origine dei problemi di manutenzione del reticolo idraulico nelle zone urbanizzate, soprattutto per effetto dei contenziosi aperti fra Gestori del Servizio idrico integrato e Consorzi di bonifica;

TANTO PREMESSO, TENUTO CONTO E CONSIDERATO

Si chiede al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti di:

Chiarire se la Regione Lazio abbia avviato un percorso di risoluzione definitivo e strutturale alla questione delle manutenzioni dei corsi d'acqua nelle aree urbane ricadenti nei Comprensori di bonifica, in modo da garantire l'adeguatezza delle risorse economiche destinate ai Consorzi di bonifica per le attività manutentive e di pulizia del reticolo idraulico, considerata l'attuale situazione di inadeguatezza del modello di contribuzione introdotto dalla legge regionale 53/1998.

24 novembre 2017

Cons. Silvana Denicolò